

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

Articolo 1) - È costituita un’associazione senza fine di lucro denominata “CENTRO STUDI LUCA d'AGLIANO - Ente del Terzo Settore”, siglabile, ove consentito dalla vigente normativa, “CENTRO STUDI LUCA d'AGLIANO - ETS”, senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica (l’“Associazione”), ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (“Codice del Terzo Settore”), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

Nella denominazione potrà essere utilizzato l’acronimo “ETS” dal momento dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 2) - L'Associazione ha sede legale in Torino.

L'indirizzo della sede associativa potrà in qualsiasi momento essere variato dietro semplice deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di trasferire o istituire sedi secondarie o uffici decentrati in Italia e all’estero.

Le variazioni dell’indirizzo all’interno del Comune ove ha sede l’Associazione non costituiscono modifiche del presente statuto.

Articolo 3) - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

SCOPO ASSOCIATIVO - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE e ATTIVITÀ SECONDARIE

Articolo 4) - L'Associazione è apolitica, apartitica, acconfessionale, senza alcuno scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l’Associazione persegue i seguenti scopi:

- valorizzazione e sviluppo delle potenzialità individuali, educazione della personalità e della responsabilità di ciascuno e lotta ad ogni forma di discriminazione sociale attraverso la promozione, la diffusione e l’implementazione del materiale di ricerca e di studio di Luca d’Agliaio e del patrimonio di conoscenze rinvenuti dallo stesso;
- promozione della cultura, della tutela dei diritti civili e della ricerca scientifica nell’ambito delle scienze economiche, politico-sociali, geoeconomiche e geopolitiche, con specifico riferimento alla situazione dei Paesi in via di Sviluppo (PVS) e dei rapporti Nord/Sud a livello globale e più in generale dei rapporti internazionali.

Per la realizzazione delle finalità predette, l’Associazione si propone, ai sensi dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. i);

- cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. n), in particolare con riguardo alla promozione delle relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato, valorizzazione delle potenzialità dei PVS e contrasto alle disuguaglianze sociali ed economiche delle aree svantaggiate;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, e promozione delle pari opportunità (art. 5, comma 1, lett. w).

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- conservazione e diffusione del materiale di ricerca e di studio di Luca d'Aglia;
- promozione e gestione di attività di studio, ricerca e pubblicazione, nonché elaborazione di proposte, nell'ambito delle tematiche dell'economia dei PVS e dell'economia internazionale;
- studio delle problematiche internazionali dei rapporti Nord/Sud;
- analisi delle condizioni socio-economiche-politiche dei PVS;
- tenuta di rapporti con Organismi, Enti ed Istituzioni universitarie che si occupano delle tematiche dei PVS e dell'economia internazionale e comunque con gli Operatori che agiscono in tale comparto;
- promozione e/o gestione di corsi, seminari, incontri e dibattiti sui temi dell'economia internazionale, dello sviluppo e dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo;
- studio del mercato dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo a fronte di finanziamenti posti in essere da Organismi Nazionali ed Internazionali;
- predisposizione di "schede Paese" dei PVS;
- individuazione delle potenzialità che si offrono all'Azienda Italia nell'ambito dei PVS;
- tenuta dei rapporti con Enti e persone rappresentative dei PVS;
- redazione di programmi di interventi specifici su alcuni PVS, anche mediante la presenza in loco di Esperti appartenenti all'Associazione.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. L'individuazione di tali attività diverse, strumentali e secondarie, è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE e QUOTE ASSOCIATIVE

Articolo 5) – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali erogazioni, lasciti e donazioni, pervenuti all'Associazione con destinazione al patrimonio stesso e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse secondarie e strumentali.

Articolo 6) - Le quote associative sono destinate alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione.

All'atto di ammissione all'Associazione, ogni nuovo Associato dovrà versare un contributo *una tantum*, nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo.

Ogni Associato dovrà inoltre versare (per la prima volta all'atto dell'ammissione e successivamente di anno in anno) una quota associativa, nella misura che sarà annualmente determinata dallo stesso Consiglio Direttivo.

La quota di ammissione e la quota annuale dovranno essere versate entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta scritta del Consiglio Direttivo.

Sono esonerati dal versamento del contributo *una tantum* e della quota associativa gli Associati Benemeriti.

ASSOCIATI

Articolo 7) - Gli Associati si distinguono in

a) ASSOCIATI ORDINARI

Sono tali coloro che costituiscono la generalità degli Associati, in regola con il versamento della quota di ammissione e delle quote annuali.

b) ASSOCIATI BENEMERITI

Sono tali coloro che - per particolari benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione - siano qualificati come tali dall'Assemblea degli Associati, deliberante con il voto favorevole della maggioranza numerica di tutti gli Associati, e previa accettazione dei soggetti medesimi.

Articolo 8) - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità e lo scopo dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito d'invio di domanda di ammissione controfirmata da almeno due Associati Ordinari.

Per l'eventuale rifiuto all'accoglimento della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo è tenuto a fornire una motivazione.

La qualifica di Associato comporta accettazione di tutte le norme contenute nello statuto associativo (e nell'eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo), nonché personale impegno ad operare per la migliore realizzazione degli scopi associativi.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Articolo 9) - La qualifica di Associato si perde per

- a) decesso;
- b) dimissioni;
- c) esclusione.

Le dimissioni debbono essere fatte pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo.

Potranno essere esclusi dall'Associazione gli Associati nei cui confronti vengano emesse sentenze di condanna penale per reati dolosi, previa valutazione delle ragioni della ritenuta impossibilità del proseguimento del rapporto associativo effettuata dal Consiglio Direttivo.

Possono essere esclusi dall'Associazione tutti gli Associati i cui comportamenti, anche privati, siano contrari e/o in contrasto agli scopi dell'Associazione, ovvero siano suscettibili di nuocere all'immagine ed al buon nome dell'Associazione stessa.

L'esclusione di cui ai periodi precedenti è decretata con provvedimento motivato assunto dall'Assemblea degli Associati a maggioranza assoluta dei suoi membri, su proposta del Consiglio Direttivo, ed è comunicata a cura del Consiglio Direttivo stesso mediante spedizione di lettera raccomandata.

Con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo, possono altresì essere esclusi

tutti gli Associati che non partecipino alla vita associativa per un periodo continuativo di almeno 3 (tre) anni, nonché tutti gli Associati che non provvedano ai versamenti dovuti all'Associazione entro trenta giorni da apposito avviso di mora inviato dal Consiglio Direttivo.

Salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo, l'esclusione non esonera l'Associato escluso dal versamento di quanto da lui dovuto all'Associazione, la quale potrà in ogni tempo procedere giudizialmente nei suoi confronti per il recupero del proprio credito, previa valutazione di convenienza della relativa azione da parte del Consiglio Direttivo.

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 10) - Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo (il “Presidente”);
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (il “Vice Presidente”), ove nominato;
- l’Organo di controllo, ove nominato;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 11) - L'Assemblea degli Associati rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea degli Associati:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sull’esclusione degli Associati a norma dell’articolo 9 che precede, salvo quanto diversamente stabilito nello statuto;
- delibera sulle materie sottoposte alla sua competenza dal Consiglio Direttivo che non siano di esclusiva competenza di quest’ultimo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 12) - L'Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale, ove previsto, nonché per l'eventuale rinnovo dei componenti degli organi associativi e per ogni altra materia di propria competenza.

È altresì convocata quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da tanti Associati che rappresentino almeno un terzo degli Associati.

L'Assemblea degli Associati è convocata, sia in prima che in seconda riunione, mediante avviso scritto, anche via posta elettronica, almeno 8 giorni prima della data fissata

per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni dell'Assemblea degli Associati sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero, anche in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal soggetto all'uopo designato dagli intervenuti.

L'intervento alle adunanze dell'Assemblea degli Associati può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti.

Articolo 13) - Possono partecipare all'Assemblea tutti gli Associati che siano in regola con il versamento delle quote associative, se dovute.

Sono ammesse le deleghe scritte, ma nessun partecipante potrà rappresentare più di due altri Associati.

Articolo 14) - L'Assemblea degli Associati delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti, in proprio o per delega, all'assemblea.

Sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati. Sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Delle riunioni viene redatto verbale che deve essere sottoscritto dal presidente dell'adunanza e dal soggetto verbalizzante.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15) - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, nominati, previa determinazione del numero, con deliberazione dell'Assemblea degli Associati.

I componenti del Consiglio Direttivo debbono essere Associati, durano in carica tre anni, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono anche immediatamente rieleggibili, salvo i limiti di legge.

Articolo 16) - Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente. L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 17) - Il Consiglio Direttivo presiede allo svolgimento di tutte le attività occorrenti per la realizzazione degli scopi associativi e può deliberare su ogni materia di propria competenza che non sia inderogabilmente di spettanza dell'Assemblea degli Associati.

Spetta al Consiglio Direttivo - tra l'altro - l'emanazione di regolamenti interni dell'Associazione nonché eventualmente la nomina di un Direttore Scientifico e l'istituzione di comitati tecnici a carattere scientifico, previa determinazione del numero dei loro componenti e delle relative mansioni, attribuzioni ed eventuali retribuzioni.

Ove non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea degli Associati all'atto della nomina, il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere sono cumulabili.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

PRESIDENTE

Articolo 18) - Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli - oltre a svolgere le incombenze proprie che gli derivano dallo statuto e/o dalla legge - agisce quale elemento propulsivo per l'attività dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono svolte dal Vice Presidente, se nominato, ed in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, dal Tesoriere, ove nominato.

La rappresentanza spetta inoltre ai membri del Consiglio Direttivo nei limiti della delega loro conferita.

SEGRETARIO e TESORIERE

Articolo 19) - Il Segretario, se nominato, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei verbali assembleari e consiliari, la corrispondenza ordinaria dell'Associazione e la conservazione di tutti i documenti e le carte dell'Associazione.

Articolo 20) - Il Tesoriere, se nominato, cura la tenuta della contabilità dell'Associazione e la conservazione di tutto il patrimonio materiale dell'Associazione stessa: cura la riscossione delle quote e dei contributi e di qualsiasi altra somma che spetti all'Associazione ed effettua tutti i dovuti pagamenti ai creditori.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 21) - Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli Associati provvede alla nomina dell'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina da parte dell'Assemblea degli Associati. In caso di organo collegiale esso è composto da tre membri.

I componenti dell'Organo di controllo ricoprono tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono immediatamente rieleggibili, salvo i limiti di legge.

I componenti dell'Organo di controllo non possono essere membri del Consiglio Direttivo.

Ove non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea degli Associati all'atto della nomina, l'Organo di controllo designa tra i propri componenti un Presidente.

Articolo 22) - Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale, ove previsto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di controllo possono svolgersi anche in forma telematica, in conformità con quanto previsto per l'Assemblea degli Associati e per il Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo funge altresì da arbitro amichevole compositore in ogni vertenza che possa instaurarsi tra Associati, ovvero tra Associati e Consiglio Direttivo.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23) - Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli Associati provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio Direttivo.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica per tre anni, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, rinnovabile senza limiti, fatte salve le limitazioni di legge.

DURATA DELL'ANNO ASSOCIATIVO, BILANCIO D'ESERCIZIO e BILANCIO SOCIALE

Articolo 24) - L'anno associativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25) - L'Assemblea degli Associati approva il bilancio entro il 30 giugno, e comunque nel rispetto del termine di legge previsto per il deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 26) - Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea degli Associati redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Articolo 27) - L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 15

del Codice del Terzo Settore.

SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 28) - Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea degli Associati ai sensi di quanto stabilito dal presente statuto. In tale sede l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso, stabilisce le modalità della liquidazione e detta le norme circa la devoluzione del patrimonio associativo.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore - aventi scopi consimili, analoghi o complementari - individuati dall'Assemblea degli Associati con le maggioranze previste nel presente statuto, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso gli Associati possono o potranno vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

COMPENSI

Articolo 29) - Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun emolumento.

Ai componenti dell'Organo di controllo e ai revisori legali dei conti possono essere riconosciuti esclusivamente compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

In ogni caso, i rimborsi spese, se debitamente documentati, potranno essere riconosciuti soltanto per spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio.

NORMA DI RINVIO

Articolo 30) - Per tutto quanto non espressamente contemplato negli articoli che precedono, si intendono richiamate le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

Firmato:

Andreina Maria GALLEANI d'AGLIANO

Giovanni Vittorio GIUNIPERO di CORTERANZO

Io sottoscritto Giovanni Vittorio GIUNIPERO di CORTERANZO, notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di nove pagine, è copia conforme dell'allegato "C" all'atto a mio rogito del 28 settembre 2022, repertorio n. 8.945/4.115, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il 7 ottobre 2022 al n. 48072 serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 7 ottobre 2022